

## **REGOLAMENTO PER IL REPERIMENTO, LAVORAZIONE E RIUTILIZZO DEL MATERIALE LAPIDEO**

### **Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle attività di reperimento, di lavorazione e di riutilizzo del materiale lapideo nei comuni e nel territorio del Parco.

La lavorazione del materiale lapideo è finalizzata alla realizzazione dei manufatti che richiamano le tipologie dei materiali utilizzati nei centri storici dei comuni del Parco, e sono i seguenti:

- • blocchi di pietra sagomati per costruzione, rifiniti con tecniche artigianali;
- • soglie, gradini, piedritti e imbotti per finestre;
- • portali, archi, colonne, supporti e architravi;
- • pietre per pavimentazioni per esterni di dimensioni e forme varie (lastre, ciottolame, cubetti ecc.);
- • manufatti per arredo abitativo e urbano.

I manufatti derivanti dal reperimento e lavorazione del materiale lapideo sono utilizzati esclusivamente nei comuni del Parco per il recupero dei centri storici, la riqualificazione ambientale e la valorizzazione di opere di interesse pubblico.

### **Art. 2 - IMPATTO AMBIENTALE**

L'esercizio delle attività, per reperire e lavorare il materiale lapideo, è relativo a materiali che non sono connessi ad un contesto paesaggistico, storico, paleontologico e geomorfologico di pregio, in modo da non modificare le bellezze naturali gli aspetti e i fenomeni geomorfologici stabilizzati del territorio, (ossia il prelievo può essere consentito da un ammasso di frana, ma non da una conoide o da un deposito morenico).

### **Art. 3 - CLASSIFICAZIONE DEL MATERIALE LAPIDEO**

Il materiale lapideo oggetto delle attività di reperimento è il seguente:

- 1) quello derivante da tagli stradali, frane e smottamenti insistenti su strade e dalla messa in sicurezza di scarpate stradali;
- 2) quello derivante da opere e da rimozione dei detrattori ambientali;
- 3) quello proveniente da massi erratici;
- 4) quello derivante da interventi antropici finalizzati alla realizzazione di abitazioni, infrastrutture, servizi ecc.;
- 5) quello reperito da altre fonti purché regolarmente autorizzati in base alla normativa vigente.

Per il materiale lapideo da reperire tramite riutilizzo di interventi antropici precedenti, vanno escluse demolizioni di edifici o manufatti di interesse storico anche solo documentale.

### **Art. 4 - MODALITÀ' DI REPERIMENTO**

Le attività per l'individuazione e il reperimento del materiale lapideo sono svolte assicurando:

- la salvaguardia del manto erboso, della flora e della fauna;
- il divieto dell'uso di mezzi esplosivi e fiamme libere;

- il contenimento dei rumori;
- il divieto di apertura di nuove piste.

#### **Art. 5 - SOGGETTI ABILITATI ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE**

I soggetti abilitati alla richiesta di autorizzazione per il reperimento e lavorazione del materiale lapideo sono le Cooperative, Società, Imprese, la cui maggioranza dei soci sia residente nei comuni del Parco, Imprese individuali, Artigiani e Titolari di Concessioni edilizie, con sede nei comuni del Parco e le Cooperative, Società, Imprese anche individuali, Artigiani e Professionisti anche non residenti, esclusivamente per la realizzazione di progetti ricadenti nel territorio del Parco.

I soggetti richiedenti assicurano che la lavorazione e il riutilizzo del materiale lapideo vengano effettuati nel territorio dei comuni del Parco.

In caso di concorrenza, il requisito della residenza nel territorio del Parco e nei comuni del Parco costituisce titolo di preferenza al fine della concessione dell'autorizzazione.

#### **Art. 6 - AUTORIZZAZIONI**

La richiesta di autorizzazione relativa all'esercizio delle attività di reperimento e lavorazione del materiale lapideo deve essere inoltrata all'Ente Parco, secondo il documento "Modalità di richiesta autorizzazioni al Parco" e deve contenere:

- a) gli estremi del soggetto richiedente e di altre persone fisiche e giuridiche coinvolte nel processo di reperimento, lavorazione e riutilizzo;
- b) l'oggetto della richiesta, le località interessate dal prelievo, dallo stoccaggio ed eventualmente il luogo di utilizzo del materiale;
- c) l'individuazione puntuale del sito su cartografia alla scala 1:25.000 e 1:10.000;
- d) una relazione tecnica illustrativa dell'intervento, completa di descrizione dell'oggetto (caratterizzazione geomorfologica del materiale lapideo oggetto della richiesta di prelievo) dell'intervento, modalità e tecniche di prelievo attivate, tipologia dei mezzi meccanici utilizzati e dei sistemi di trasporto;
- e) i tempi previsti;
- f) la documentazione fotografica, a colori, che dia conto della consistenza dell'intervento ed elaborazione grafica che dia conto della successiva fase di recupero del sito interessato.

Le autorizzazioni rilasciate dall'Ente Parco hanno una durata limitata ed è stabilita dall'Ente Parco stesso in relazione alla quantità di m. l. da reperire e alla tecnica di reperimento.

Nei casi in cui il materiale lapideo derivi da tagli stradali e bonifiche, effettuati da Enti pubblici e privati, la durata dell'autorizzazione non deve superare l'arco temporale di svolgimento di ogni lavoro.

Il richiedente ha diritto al prelievo gratuito sia relativamente alla quantità che alla qualità del materiale lapideo derivanti da tali opere.

#### **Art. 7 - TRASPORTO**

I soggetti autorizzati al prelievo del materiale lapideo, nella fase di trasporto, devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

- i mezzi utilizzati devono essere idonei e adeguati al quantitativo da trasportare e alla tipologia della rete viaria e dell'ambiente;

- i mezzi autorizzati devono esporre sul parabrezza, in modo ben visibile, copia dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco.

#### **Art. 8 - CAUZIONE**

Il rilascio di ogni autorizzazione è subordinato al versamento, a titolo di deposito cauzionale, di una somma che l'Ente Parco stabilisce in relazione all'entità del materiale lapideo da reperire, o alla presentazione di una adeguata polizza fideiussoria a garanzia del versamento della somma per l'eventuale ripristino del sito deteriorato.

#### **Art. 9 - PROGETTAZIONE**

Nei progetti da realizzarsi nel territorio del Parco che prevedono l'utilizzo di materiale lapideo, il Progettista deve indicare il luogo e le modalità di reperimento dello stesso secondo quanto previsto nel presente Regolamento, per poter conseguire l'autorizzazione contestualmente al parere sull'opera da realizzare.